

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Verbale dell'udienza del 24 gennaio 2023 della causa iscritta al numero 1907 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2021, pendente

tra:

X nata a *** (TP) il *** agosto 1980, C.F. ***

rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avvocato ...ed elettivamente domiciliata presso lo studio Legali ...

e:

Y nata a *** (BI) il *** maggio 1958, residente in *** (BI), Via *** n. ***, C.F. ***

-contumace-

in punto a: lesione del diritto alla reputazione e all'immagine; risarcimento del danno.

Oggi 24 gennaio 2023 ore 10.10 dinanzi al Giudice dott. Matteucci compare l'avvocato ...in sostituzione dell'avv. ...per la ricorrente.

E' altresì presente l'avv. ...dello...

L'avvocatoconclude come da atto di citazione insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria e discute la causa riportandosi agli atti.

IL GIUDICE

dato atto della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al termine di essa, previa camera di consiglio, pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, la seguente

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

in composizione monocratica nella persona della dott. Matteucci;

Visti gli atti e le conclusioni formulate dalla parte attrice;

Preso atto della discussione della causa;

osserva e statuisce quanto segue

A)

Con atto di citazione notificato in data 8 febbraio 2021 X conveniva Y avanti al Tribunale di Bologna, esponendo in fatto:

-di essere avvocato attivista per i diritti civili e per i diritti antidiscriminatori, oltre che personaggio politico;

-di avere numerosissimi seguaci su Facebook e Instagram;

-di avere sfilato per le strade di Bologna in data 1° luglio 2017 in occasione del gay pride, indossando una maglietta con la scritta in stampatello "ANCHE GESU' AVEVA DUE PADRI";

-di avere deciso di indossare tale maglietta "dall'evidente carattere ilare" al fine di portare l'attenzione sul tema del diritto di genitorialità da parte delle coppie omosessuali;

-che in data 6 agosto 2019 tale R. pubblicava sulla propria bacheca di Facebook un post con la foto dell'attrice con la su descritta maglietta, del seguente tenore: "In questa maglia ... appare una frase ... che oltre ad insultare la nostra religione ... fa capire al mondo il grosso problema MENTALE DELLA SINISTRA ITALIANA!! E fa capire l'infimo livello della loro politica. LA FAMIGLIA E' SOLO UNA ... QUELLA DELLA CREAZIONE 1) PADRE 2) MADRE 3) UOMO 4) DONNA. E' così dalla notte dei tempi ... E così sarà fino alla fine dell'umanità!!";

-che a tale post facevano seguito varie reazioni fra cui un commento offensivo e volgare pubblicato da tale Y e cioè "Curati il cervello DEMENTE";

-di avere operato l'acquisizione forense della pagina Facebook con tale commento, e anche del profilo Facebook della Y;

-che il commento era da considerarsi del tutto privo di connessione rispetto al merito della questione, ossia l'opportunità per le coppie gay di costruire una famiglia al pari di quelle eterosessuali, in totale spregio di ogni requisito proprio del diritto di critica;

-di avere intimato alla Y la rifusione dei danni non patrimoniali patiti per la diffamazione ex art. 595 c.p., e la cessazione della condotta illecita posta in essere, senza esito;

-di avere dato corso alla procedura di mediazione, ad esito negativo attesa la mancata comparizione della Y.

In diritto assumeva di avere patito la lesione dell'onore, della reputazione e dell'identità personale e in generale dei diritti della personalità.

La condotta de qua integrava il delitto di diffamazione aggravata (art. 595 co. 3 c.p.) e, ai fini civilistici, costituiva fatto illecito ex artt. 2043 e 2059 c.c.

Per giunta la diffusione su un social aveva aumentato la valenza diffamatoria del post.

Era quindi pressoché impossibile riconoscere la sussistenza della scriminante del diritto di critica o di satira, necessitanti dei requisiti della utilità sociale, della verità e della continenza espressiva, così come difettava l'interesse pubblico alla conoscenza della interpretazione critica del fatto.

Nel caso in esame la Y aveva inteso deridere e umiliare pubblicamente parte attrice.

Si era quindi determinato un danno non patrimoniale all'immagine dell'attrice, ravvisabile anche sulla base di presunzioni e da liquidare in via equitativa.

Sulla base della tabella dell'Osservatorio milanese della Giustizia Civile, e tenuto conto del ruolo sociale e professionale dell'attrice oltre che della sua notorietà e reputazione anche sotto il profilo della carriera politica, così come alla luce dell'intensità dell'elemento psicologico della condotta, sussistevano i presupposti per riconoscere il diritto al risarcimento del danno per euro 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Concludeva quindi chiedendo che, accertata la condotta diffamatoria de qua, la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni "patrimoniali e non, nessuno escluso" quantificabili in euro 20.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi; chiedeva anche che fosse disposta la pubblicazione della sentenza anche ex artt. 2058 c.c. e 120 c.p.c. a cura di parte attrice e a spese della convenuta, per una volta sul quotidiano La Repubblica.

Il tutto con vittoria delle spese di lite, anche di mediazione.

Per la trattazione della causa veniva designato il Giudice dott. Maria Laura Benini.

In data 25 febbraio 2021 parte attrice chiedeva di essere autorizzata a depositare in Cancelleria i documenti 2A, 3A e 4A.

Il giudice in data 26 febbraio 2021 autorizzava quanto richiesto.

In data 25 febbraio 2021 parte attrice depositava telematicamente avviso di ricevimento recto-verso, al fine di provare il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.

In data 12 marzo 2021 parte attrice, come da autorizzazione, depositava in Cancelleria una chiavetta usb contenente i documenti 2A, 3A e 4A.

Con decreto, emesso dal giudice onorario dott. Benenati ex art. 168 bis co. 5 c.p.c. in data 24 aprile 2021, la prima udienza veniva differita al 1° luglio 2021 con trattazione cartolare.

In data 24 giugno 2021 parte attrice depositava note scritte con documenti 1 e 2.

In occasione dell'udienza cartolare del 1° luglio 2021, tenuta dal giudice onorario dott. Benenati:

-la parte convenuta veniva dichiarata contumace;

-veniva fissata udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni in data 16 dicembre 2021.

Il giudice onorario dott. Benenati con provvedimento emesso in data 25 ottobre 2021 fissava udienza per medesimi incombenti in data 20 settembre 2022.

La scrivente Giudicante subentrava nel ruolo ex Benini in data 3 novembre 2021.

Con ordinanza emessa in data 11 novembre 2021 la scrivente Giudicante:

§ rilevava:

-che la parte attrice in data 25 febbraio 2021 aveva depositato telematicamente l'esito della notifica dell'atto di citazione, producendo recto-verso dell'avviso di ricevimento;

-che l'avviso di ricevimento era in bianco (cioè non recava alcuna dicitura) negli spazi denominati "Avvenuta consegna" e "Mancata consegna", anche se poi recava attestazione di compiuta giacenza;

-che occorreva verificare il da farsi rispetto alla incompletezza dell'avviso di ricevimento;

§ invitava parte attrice a depositare in udienza l'originale dell'atto di citazione notificato, con avviso di ricevimento e quant'altro utile nel frattempo reperito (essenzialmente presso l'Ufficio postale competente);

§ fissava udienza di prosecuzione in data 20 gennaio 2022.

All'udienza del 20 gennaio 2022:

-parte attrice depositava in originale l'avviso di ricevimento, la CAD (Comunicazione di avvenuto deposito) e il plico contenente l'atto notificato restituito al mittente per compiuta giacenza; e produceva certificato di residenza aggiornato della convenuta;

-la scrivente Giudicante alla luce di quanto prodotto ribadiva la declaratoria di contumacia della convenuta;

-parte attrice produceva precedente specifico (sentenza Tribunale Bologna .../2022) e segnalava la pendenza avanti al Tribunale di Bologna di un'altra causa (n. .../2020 R.G.) originata dalla pubblicazione del post di R. in data 6 agosto 2019;

-la causa era trattenuta in riserva.

Con ordinanza emessa in data 20 gennaio 2022 veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data 7 giugno 2022.

Con ordinanza emessa in data 31 maggio 2022 veniva fissata udienza per medesimi incumbenti in data 24 gennaio 2023, anche al fine di definire cause iscritte a ruolo in precedenza.

All'udienza odierna la causa è stata discussa e viene ora decisa.

B)

La domanda attorea è fondata, potendosi dare continuità all'orientamento assunto da questa Sezione con la sentenza n. 3102/2022 pubblicata il 22 dicembre 2021, estensore il Giudice dott. Pietro Iovino.

Queste le ragioni.

1.

In data 6 agosto 2019 tale R. inseriva su Facebook il seguente post:

"In questa maglia ... appare una frase ... che oltre ad insultare la nostra religione ... fa capire al mondo il grosso problema MENTALE DELLA SINISTRA ITALIANA!!

E fa capire l'infimo livello della loro politica.

LA FAMIGLIA E' SOLO UNA ...

QUELLA DELLA CREAZIONE

1) PADRE

2) MADRE

3) UOMO

4) DONNA.

E' così dalla notte dei tempi ...

E così sarà fino alla fine dell'umanità!!".

Il R. aveva infatti ripescato la fotografia che ritraeva la parte attrice X nel corso della manifestazione gay pride del 1° luglio 2017, con indosso una maglietta recante la seguente scritta: "ANCHE GESU' AVEVA DUE PADRI".

La circostanza della partecipazione della parte attrice alla manifestazione in tale data, con indosso la maglietta, costituisce fatto pacifico in causa in quanto ammesso dalla stessa attrice.

Il R. evidentemente mediante il post intendeva rimarcare e contestare dal proprio punto di vista (corrispondente a quello di un soggetto che si colloca nell'ambito del credo cattolico):

-il riferimento (presente nella scritta della maglietta) a una famiglia omosessuale anziché a una famiglia connotata dalla presenza di un uomo e di una donna, dal R. preferita all'altra;

-il richiamo della figura di Gesù Cristo, a dire della maglietta supportato dalla presenza di due padri (con riferimento implicito al Padre celeste e a San Giuseppe; nulla la maglietta riferiva rispetto alla posizione della madre biologica di Gesù).

A fronte della pubblicazione del post del R., veniva successivamente postato su Facebook, a commento, il seguente messaggio: "Curati il cervello DEMENTE".

Tale ultimo post è riconducibile e attribuibile alla convenuta Y, alla luce delle produzioni attoree sub documenti 3 e 4 a valere quale acquisizione informatico-forense effettuata con tutti i carismi del caso, come spiegato e documentato da parte attrice nell'atto introduttivo.

Giova aggiungere che non risulta che la Y, una volta ricevuta in data 30 dicembre 2019 la lettera di diffida di parte attrice di cui al documento 5 attoreo, si sia peritata di presentare denuncia di furto di identità (a valere quale denuncia dell'uso illecito del proprio profilo a opera di terzi), prendendo le distanze dalle affermazioni offensive; anche ciò consente di affermare che il post debba essere attribuito alla convenuta.

Mediante tale post con evidenza la Y intendeva commentare a propria volta la condotta del soggetto che aveva indossato la maglietta de qua; essa all'uopo usò appunto l'espressione "Curati il cervello DEMENTE".

Con tale espressione la Y non solo manifestò (implicitamente) il proprio dissenso rispetto alla tesi prospettata nella maglietta e a ciò che essa implicava, ma altresì espresse una determinata valutazione nei confronti del soggetto che indossava la maglietta medesima, ritenendolo "demente" e meritevole di cure al cervello, probabilmente anche echeggiando la parte del messaggio del R. con il quale veniva rimarcato il "grosso problema mentale della sinistra italiana".

Questi sono i dati oggettivi offerti dalla parte attrice.

2.

Orbene, la frase utilizzata dalla Y è connotata da attitudine denigratoria nei confronti della X, ed è idonea ad attingere, ledendola, l'immagine della medesima, sotto il punto di vista dell'onore e dell'identità personale.

La Y aveva la possibilità di limitarsi a esprimere una ordinaria critica rispetto al tenore della maglietta, usando toni pacati.

Essa invece decise di attaccare direttamente la figura della X, superando il limite della continenza formale ed esulando dal diritto di critica poiché fece uso della parola in sé offensiva "demente" aggiungendo il suggerimento di "curarsi il cervello".

La parola "demente" (a valere quale sostantivo o anche quale aggettivo) deriva dal termine latino "demens" il quale contiene il prefisso "de" avente valenza privativa unitamente alla parola "mens", mente; insomma, il soggetto demente è privo di mente o di cervello.

Nel linguaggio comune, per demente si intende un soggetto pazzo, privo di senno, stolto, e ciò vale certamente quale termine spregiativo e ingiurioso.

Si è trattato, nel caso di specie, di una frase gratuita, finalizzata a offendere il destinatario senza che l'offesa fosse stata originata da una effettiva provocazione: la maglietta conteneva una frase che mirava a supportare le famiglie omosessuali, e che verosimilmente non aveva l'intendimento di destabilizzare il credo cattolico o di infamare la figura di Gesù Cristo.

Il fatto di avere inserito il messaggio su Facebook ne ha comportato la diffusione su larga scala, rendendolo idoneo a raggiungere una platea indeterminata di destinatari e assumendo così valenza diffamatoria.

Giova ricordare a tal proposito che il delitto di diffamazione deve presentare tre requisiti: l'assenza della persona offesa; un'offesa all'altrui reputazione; la divulgazione a più persone.

E appunto nel caso di specie la frase oggetto di causa venne diffusa a più persone su Facebook, fu divulgata in assenza della persona offesa e risulta connotata da offensività all'altrui reputazione.

La diffamazione ravvisabile è quella aggravata ex art. 595 co. 3 c.p. in quanto si ha a che fare con una condotta di diffusione del messaggio attraverso l'uso di una bacheca Facebook, potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone (Cass. pen. 40083/2018).

Si veda anche Cass. pen. 24212/2021 la quale ha chiarito:

-che il delitto di diffamazione può essere commesso anche a mezzo Internet, con l'uso dei social network;

-che tale condotta integra l'ipotesi aggravata di cui all'art. 595 co. 3 c.p.;

-che risponde a criteri logici e a condivise massime di esperienza ritenere la provenienza di un post dal profilo Facebook di un determinato utente, laddove questi ometta di denunciarne l'uso illecito eventualmente compiuto da parte di terzi.

3.

La frase della convenuta Y non è riconducibile all'esplicazione del diritto di critica.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il legittimo esercizio del diritto di critica - anche in ambito politico, ove è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati - è pur sempre condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse.

E così si veda Cass. 2357/2018: "In tema di diritto di critica, i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione; b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti; d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione. (Nella specie la S.C. ha imposto al giudice del rinvio di accertare se le comunicazioni dirette a valutare negativamente il comportamento di un soggetto fossero strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato del comportamento preso di mira o si fossero tradotte in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione dell'interessato, tenuto conto, nel bilanciamento dei valori, dell'interesse dei destinatari della comunicazione a conoscere i fatti denunciati)".

Limiti, quelli della continenza e della non eccedenza, che sono stati ampiamente superati nel caso di specie in quanto la Y non ha dato corso a un dissenso ragionato rispetto alla scritta della maglietta, ma è trascesa ad attaccare il soggetto che la indossava, attribuendole l'etichetta offensiva di "demente" e di soggetto necessitante di cure al cervello.

Per scrupolo giova ricordare che "In materia di diffamazione, l'esimente dell'esercizio del diritto di critica non costituisce espressione di un diritto potestativo, da esercitare nel momento in cui viene proposta l'eccezione, ma integra un diritto sostanziale già esercitato. Ne consegue che la relativa deduzione non ha natura di eccezione in senso stretto e che il giudice civile, ove debba accertare la sussistenza del carattere diffamatorio di un fatto, è tenuto a rilevare tutte le circostanze che siano state allegare e provate, atteso che l'eventuale esistenza di una esimente esclude il carattere diffamatorio del fatto" (Cass. 12902/2020); ciò significa che pur nella contumacia della parte convenuta è qui consentito alla scrivente Giudicante valutare, come sopra si è fatto, la sussistenza o meno della scriminante del diritto di critica.

4.

Perché possa dirsi integrato il delitto di diffamazione è sufficiente che sia presente l'elemento soggettivo consistente nel dolo generico (anche solo dolo eventuale), a valere quale coscienza e volontà di comunicare a più persone l'addebito offensivo dell'altrui reputazione.

Sul punto si vedano Cass. 26964/2007 ("In tema di diffamazione, conformemente alla giurisprudenza penale della S.C., è necessario e sufficiente che ricorra il cosiddetto dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione altrui, la quale si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate") e Cass. 25420/2017 ("In tema di responsabilità civile per diffamazione, è necessario e sufficiente che ricorra il cd. dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione altrui, la quale si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate").

Nel caso di specie (in cui difetta la prova che la Y sapesse chi era il soggetto che indossava la maglietta con la frase "incriminata", quale era la sua professione e il contesto in cui la foto era stata scattata) è comunque ravvisabile l'elemento soggettivo del dolo generico in quanto è di palmare evidenza che l'intenzione non velata che ebbe ad animare la Y al momento dell'invio del commento sulla bacheca Facebook era proprio quella di colpire con veemenza l'onorabilità e l'immagine del soggetto che indossava la maglietta, chiunque esso fosse; ciò in quanto le parole "Curati il cervello DEMENTE" avevano caratteristiche inconfondibili di diretta e consapevole offensività nei confronti del destinatario, e miravano a raggiungere il popolo di Facebook in modo diretto e senza mezzi termini.

5.

La parte attrice ha prospettato di avere patito danni patrimoniali e non patrimoniali per l'occorso.

5.a.

A dire il vero nulla di specifico è stato dedotto dalla parte attrice rispetto al danno patrimoniale, attestatosi sulla soglia della generica allegazione.

Tale voce di danno è comunque rimasta del tutto sfornita di prova.

5.b.

Quanto al danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima" (Cass. 8861/2021).

Solo una volta soddisfatti dall'interessato tali oneri di allegazione e prova del danno, "la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato" (Cass. 31537/2018).

Nel caso in esame il danno può dirsi presuntivamente provato nella sua connotazione di danno non patrimoniale (offesa all'immagine e all'onorabilità dell'attrice) in considerazione della presenza (con numerosissimi seguaci) della parte attrice su Facebook, dal che deriva la manifesta evidenza del post e la effettiva e concreta possibilità e probabilità che esso si sia diffuso nell'enorme platea del social, andando ad attingere in modo negativo l'immagine della parte attrice.

La Y a dire il vero non fece menzione del nominativo del soggetto che indossava la maglietta e quindi verosimilmente neppure sapeva quale lavoro svolgesse; ciò si dice, tanto più che la Y aveva e ha la residenza in provincia di Biella e dunque verosimilmente non aveva avuto modo di collegare il volto della parte attrice (nota nel bolognese) ad una specifica professione o posizione politica.

Ciò non toglie che la frase abbia inteso colpire e abbia colpito l'onore e l'immagine del soggetto destinatario dal messaggio, vieppiù considerando il tenore della frase offensiva.

Come si evince dal documento 3B attoreo, la Y per effetto della frase per cui è causa ricevette due sole approvazioni (i c.d. like per utilizzare il solito inglesismo trapiantato nella lingua italiana).

Anche tale circostanza circoscrive la concreta offensività della condotta diffamatoria.

Per tutte tali ragioni, dovendosi quantificare in via equitativa il danno non patrimoniale patito dalla parte attrice, e facendo uso dei "Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa" varati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, Edizione 2018, è possibile liquidare complessivi euro 2.500,00 (come da precedente specifico di Sezione) poiché si ricade nell'ambito della condotta diffamatoria di tenue gravità (per la quale il danno liquidabile va da euro 1.000,00 a euro 10.000,00).

Si è quantificata una somma leggermente superiore al minimo in considerazione della relativa notorietà del soggetto diffamato e della scarsa risonanza mediatica dell'offesa arrecata (come desumibile dai due soli like che la Y ricevette), oltre che dal fatto che non constano concrete ripercussioni negative sulla professione dell'attrice per effetto di tale post.

La somma di euro 2.500,00 viene liquidata all'attualità ed è comprensiva di interessi e rivalutazione ad oggi.

Su detto importo, avendosi ora a che fare con un debito di valuta, spettano all'attrice gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.

Pertanto la convenuta Y va condannata al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 2.500,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.

C)

Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte convenuta.

La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.

In particolare:

-alla luce della somma accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 (Tabella 2);

-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione e decisoria;

-ai sensi dell'art. 20 co. 1 bis del D.M. citato, introdotto dall'articolo 5 del D.M. 37/2018 e applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (27 aprile 2018), va riconosciuta anche la fase di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria svolta e documentata sub 6 e 7 (da liquidare come da Tabella 25 bis allegata al D.M. 147/2022);

-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 1.843,00 (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e così euro 425 + 425; valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria e così euro 425,50 + 425,50; valori minimi per la fase di attivazione della mediazione e così euro 142,00) oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato.

Le anticipazioni ammontano a complessivi euro 274,75 (euro 264,00 per contributo unificato e marca + euro 10,65 per notifica).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:

Condanna Y al pagamento in favore di X della somma di euro 2.500,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.

Condanna Y al pagamento in favore di X delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.843,00 per compenso di avvocato ed euro 274,75 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA se dovuta.

Così deciso in Bologna il 24 gennaio 2023.

IL GIUDICE

(dott. Matteucci)